

Codice A1816B

D.D. 8 febbraio 2023, n. 370

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6842 - CNPO891 (Servitù) - Autorizzazione idraulica per una variante in corso d'opera a lavori già autorizzati con D.D. n. 3175 del 03/11/2021, finalizzati al rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia - Richiedente: Amministrazione Comunale di Pocapaglia (CN).



ATTO DD 370/A1816B/2023

DEL 08/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6842 – CNPO891 (Servitù) – Autorizzazione idraulica per una variante in corso d'opera a lavori già autorizzati con D.D. n. 3175 del 03/11/2021, finalizzati al rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia - Richiedente: Amministrazione Comunale di Pocapaglia (CN).

In data 25/11/2022, con nota ns. prot. 50182/A1816B, l'Amministrazione Comunale di Pocapaglia ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per una variante in corso d'opera a lavori già autorizzati dal Settore scrivente con D.D. n. 3175 del 03/11/2021, finalizzati al rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Massimo Cirio, in base ai quali sono descritti gli interventi sul Rio della Gera previsti in variante a quanto già autorizzato, soggetti al Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistenti in:

- RELAZIONE GENERALE;
- PLANIMETRIA IN VARIANTE 1_250;
- SEZIONI IN VARIANTE;
- PARTICOLARI IN VARIANTE.

La documentazione tecnica allegata all'istanza, è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24/10/2022 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

In particolare la variante progettuale consiste nei seguenti lavori:

- realizzazione di fondazioni superficiali continue, in luogo di fondazioni profonde, in corrispondenza delle spalle in cemento armato a sostegno del nuovo impalcato viabile;
- realizzazione di un sifone fognario utilizzando una doppia canna a innesco differenziato e di una canna aggiuntiva precauzionale, da utilizzare solo in caso di malfunzionamenti e/o interventi di manutenzione, in luogo di una singola canna inserita nel progetto autorizzato precedentemente;

A seguito dell'esame degli atti progettuali effettuato da parte dei Funzionari di questo Settore, la realizzazione delle opere in variante, per quanto concerne gli aspetti idraulici, non modifica in modo sostanziale il progetto già autorizzato, e risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio della Gera.

Si ribadisce peraltro che l'attraversamento in subalveo della fognatura esistente, già autorizzato con D.D. n. 3175, del 03/11/2021, inserito negli elaborati di variante con ulteriori modifiche, risulta privo di concessione, come già evidenziato nella precedente autorizzazione, pertanto si sollecita l'ente proprietario dell'infrastruttura fognaria in esame a presentare regolare richiesta di concessione per l'occupazione dell'area demaniale, mentre i lavori di rifacimento in variante, essendo compresi all'interno del progetto presentato, approvato con D.G.C. n. 64 del 24/10/2022, sono autorizzati con la presente Determinazione Dirigenziale.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- l'art 37 della L.R. n. 15 del 9/07/2022 e la D.G.R n. 4-2929 del 5/03/2021;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale a realizzare i lavori in oggetto, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi in variante dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna ulteriore variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione del ponte e di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- dall'esame della documentazione in variante presentata risulta confermato che il nuovo ponte è verificato per piene con Tr 200 anni, e che tuttavia per tali piene il franco del nuovo attraversamento in progetto risulta essere di soli 0,77 m. Pur tenendo conto che la ridotta luce del ponte consente di derogare ai franchi idraulici previsti per le opere più importanti, permangono situazioni di potenziale rischio per eventi meteorologici straordinari con tempi di ritorno di 200 e 500 anni, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 4 del PAI approvata con D.C.I. n. 2/1999 ed aggiornata con D.C.I. n. 10 del 5/04/2006, pertanto si ricorda che è necessario provvedere ai seguenti adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale (Ente proprietario del ponte):

- a) misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso in corrispondenza del nuovo ponte);
- b) misure gestionali, in corso di evento di piena, finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica incolumità; a tal fine dovrà essere attivato un servizio di sorveglianza che garantisca, nel caso di allerta meteo che possa far supporre il verificarsi di eventi di piena straordinari, la sospensione immediata dell'agibilità del ponte, attraverso appositi dispositivi di chiusura;
- c) posa di idonea cartellonistica di avvertimento della situazione di rischio che potrebbe verificarsi durante gli eventi meteorologici straordinari e di divieto di utilizzo della strada in tali circostanze;
- d) inserimento nel Piano di Protezione Civile Comunale delle misure gestionali sopra descritte per il ponte in esame.

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni cinque decorrenti dalla data di notifica del precedente provvedimento autorizzativo (DD 3175/A1816B del 03/11/2021) a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato**. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; inoltre ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione

Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

- il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica.

In considerazione che la superficie di occupazione demaniale non risulta modificata a seguito della presente variante in corso d'opera, si conferma il disciplinare di concessione (Rep. n. 3503 del 11/11/2021) già condiviso e firmato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio